

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 00768/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 768 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Autorità garante della concorrenza e del mercato - Antitrust, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Munari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Pietrasanta, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Orzalesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Iris di Cagetti Armando e Carli Tiziana Snc, Bagno Battelli di Biondetti Massimo, Bagno Aurora 2 di Gamba Tania e Tiziana & C. Snc, Tomei Giancarlo, Bagno Imperiale di Benedetti Massimo C. Snc, Bagno Toscano di Vecoli Maurizio & C. Snc, Bagno Milena di Pieraccini Snc, Roma Garden S.r.l., Bagno Europa Sas di

Giuliano e Samanta Gambogi & C, Bagno Tirreno di Zappelli & C. Sas, Bagno Nettuno di Belli Viry Damila & C. Sas, Bagno Carlo Snc di Zappelli Eugenio e C, Ambrosiano di Ricci Rita & C. Sas, Bagno Eldorado di Pardini Rosa & C. Snc, Bagno Antonio di Lupoli Flavio & C. Sas, Bagno La Perla di Ronzi Massimo & C. Snc, Golden Beach di Gianluca Gianfaldoni & C. Snc, Bagno Firenze Fiumetto di Benedetti Alfredo & C. Sas, C.E. Marcori Marco Snc, Bagno Stella Bianca di Alessandra Giussani & C. Sas, Bagno Patria di Donati Giacomo e C. Snc, Bagno Rorò di Gambogi Mirella, I.L.S.A. Immobiliare Lunigiana di Elena Proietti e C. Sas, Bagno Oceano Snc di Pieraccini Franco e Paola & C., Bagno Sirena del Sud di Belluomini Luca & C. Sas, Giuseppe Bingongiari di Tartarini Tiziana e C. Snc, Bagno Perchè di Taiti Alessandro & C. Sas, Mobi di Ceragioli T. Sas, Bagno Gioconda di Giagnoni Ana Suelly & C, Bagno La Salute Snc di Lenci Laura, Cristiana, Beatrice, Bagno Internazionale di Bonfanti & C. Sas, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli avvocati Gabriella Guida, Vincenzo De Michele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della deliberazione della Giunta comunale n. 486 del 28 dicembre 2023, avente ad oggetto «*Differimento dei termini di scadenza delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative al 31/12/2023 ai sensi della versione originaria dell'art. 3, comma 3, l. 5 agosto 2022, n. 118 (“legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”). Atto di indirizzo*»;
- ove occorra, della nota del Comune di Pietrasanta prot. n. 46733 dell'8 maggio 2024, recante «*Riscontro del parere ai sensi dell'articolo 21 bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, pervenuto con prot. 12097 del 04.03.2024*»;
- nonché ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 22 settembre 2025:

- della Deliberazione della Giunta del Comune di Pietrasanta n. 486 del 30 dicembre 2024 avente ad oggetto «*Differimento dei termini di scadenza delle concessioni demaniali marittime al 30 settembre 2027 ai sensi della legge 5 agosto 2022, n. 118, così come modificata dal decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 2024, n. 166 – Indirizzi*- della Determinazione dirigenziale attuativa n. 2169 del 31 dicembre 2024 avente ad oggetto “*Differimento dei termini di scadenza delle concessioni demaniali marittime al 30 settembre 2027 ai sensi della legge 5 agosto 2022, n. 118, così come modificata dal decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131 convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 2024, n. 166*”;
- della Determinazione dirigenziale attuativa n. 309 del 26 febbraio 2025 “*Avvio del procedimento volto alla pubblicazione dei bandi di gara per l'affidamento in concessione di aree demaniali marittime*”.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pietrasanta e degli intervenienti;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2025 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), agendo nell'ambito dei poteri riconosciutigli dall'articolo 21 *bis* della L. n. 287 del 1990, ha impugnato le deliberazioni di Giunta comunale e le determinazioni dirigenziali attuative in epigrafe indicate, con le quali il Comune di Pietrasanta ha prima deciso di prorogare sino al 31 dicembre 2024 le concessioni del demanio marittimo in essere, e poi di prorogarle ancora fino al 30 settembre 2027 ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 118 del 2022 così come modificato dal D.L. n. 131 del 16 settembre 2024 convertito nella L. n. 166 del 14 novembre 2024;

- che l'Autorità ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti impugnati assumendone il contrasto con il diritto dell'Unione europea, segnatamente con l'art. 49 del TFUE e l'articolo 12 della cd. Direttiva servizi n. 2006/123/CE, e i principi di libera concorrenza; dovendo, secondo l'AGCM, essere disapplicate tutte le disposizioni nazionali che hanno introdotto e continuano ad introdurre le proroghe delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e dovendo il Comune di Pietrasanta procedere immediatamente al varo delle procedure competitive per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime insistenti sul suo territorio;
- che l'AGCM ha evocato in giudizio, oltre al Comune di Pietrasanta, il Bagno Patrizia di Simona e Franca Fini e C. S.a.s., quale concessionaria di beni del demanio marittimo, ammettendo tuttavia che vi possano essere altri controinteressati;

Ritenuto:

- che, come dichiarato dal Comune nella memoria difensiva, le concessioni del demanio marittimo attualmente insistenti nel territorio comunale sono circa un centinaio;
- che rispetto al totale dei concessionari sono intervenuti in giudizio, con atto depositato il 29 ottobre 2025, trentuno concessionari;
- che tutti i concessionari, in quanto beneficiari delle deliberazioni comunali impugnate che hanno sostanzialmente posticipato l'indizione delle gare per l'assegnazione delle concessioni di demanio marittimo, sono portatori di un interesse alla conservazione di esse e dunque sono tutti controinteressati;
- che, non sussistendo i presupposti per l'applicazione della previsione di cui all'articolo 49, comma 2, cod. proc. amm., occorre disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei suddetti concessionari, da effettuare - in considerazione dell'elevato numero dei contraddittori pretermessi - ad opera della parte ricorrente mediante notifica per pubblici proclami;

Ritenuto pertanto di disporre, nell'esercizio dei margini di discrezionalità operativa riservati al Giudice dal combinato disposto degli articoli 41, comma 4 e 49, comma 3, nonché 39, comma 2, cod. proc. amm. e 150 cod. proc. civ., che la notifica avvenga, senza indicazione nominativa dei controinteressati, con le seguenti modalità:

(a) pubblicazione, su richiesta della parte ricorrente, sino alla definizione del giudizio nella *home page* del sito *web* del Comune di Pietrasanta e nella *home page* del sito *web* della Regione Toscana, di un avviso contenente le seguenti informazioni:

- 1) l'autorità giudiziaria avanti alla quale pende il giudizio;
- 2) il numero di Registro Generale del ricorso;
- 3) il nominativo della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata e della controinteressata costituita;
- 4) gli estremi degli atti impugnati, l'indicazione delle domande svolte, nonché un sunto dei motivi di ricorso;
- 5) l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli attuali concessionari del Comune di Pietrasanta che hanno beneficiato delle proroghe oggetto di causa;
- 6) la precisazione che il testo integrale dei ricorsi principale e per motivi aggiunti e della presente ordinanza è consultabile nel sito *web* del Comune di Pietrasanta in un'area a ciò riservata e che ivi rimarrà pubblicato fino alla pubblicazione della sentenza definitiva;

(b) pubblicazione, su richiesta della parte ricorrente, del testo integrale del ricorso principale e di quello per motivi aggiunti e della presente ordinanza nell'area a ciò riservata del sito *web* del Comune di Pietrasanta fino alla pubblicazione della sentenza definitiva;

Ritenuto che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della

presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di 5 (cinque) giorni dall'adempimento;

Ritenuto di fissare per la discussione del ricorso l'udienza pubblica del 14 maggio 2026.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta)

- ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti controinteressati indicati in motivazione;
- autorizza la notifica per pubblici proclami e a tal fine dispone gli adempimenti di cui in motivazione;
- fissa per la discussione del ricorso l'udienza pubblica del 14 maggio 2026.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Giani, Presidente

Giovanni Ricchiuto, Consigliere

Nicola Fenicia, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Nicola Fenicia

IL PRESIDENTE
Riccardo Giani

IL SEGRETARIO